

## MEMORANDUM D'INTESA

### GOVERNO-SINDACATI-ASSOCIAZIONE COMUNI ITALIANI DI FRONTIERA

Il Governo, le sottoscritte organizzazioni sindacali confederali e l'Associazione Comuni Italiani di Frontiera:

Premesso che:

i Governi dell'Italia e della Svizzera hanno raggiunto un'intesa su un nuovo Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri;

i punti essenziali dell'Accordo sono i seguenti:

- gli attuali lavoratori frontalieri italiani residenti in Italia nei Comuni ricompresi nella fascia dei 20 km dal confine elvetico (in virtù dell'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri concluso il 3 ottobre 1974), restano tassabili esclusivamente in Svizzera;
- la definizione di attuale frontaliere identifica i lavoratori frontalieri che tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore dell'accordo hanno svolto un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera in Svizzera nonché coloro che svolgono un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera alla data di entrata in vigore dell'accordo. Gli attuali frontalieri mantengono questa qualifica e il trattamento fiscale ad essa collegato per tutta la durata della loro vita lavorativa;
- il requisito dello svolgimento dell'attività lavorativa nell'area di frontiera è verificato attraverso il versamento delle ritenute fiscali da parte del datore di lavoro ovvero attraverso l'apertura di una posizione fiscale nei Cantoni interessati (c.d. annuncio alle autorità fiscali competenti);
- relativamente agli attuali frontalieri, il sistema dei ristorni dalla Svizzera all'Italia sarà applicabile fino all'anno d'imposta 2033 incluso;
- i nuovi lavoratori frontalieri (quelli che inizieranno a lavorare come frontalieri dopo l'entrata in vigore dell'accordo) saranno soggetti a tassazione concorrente:
  - la Svizzera avrà diritto a trattenere una quota di imposta alla fonte dell'80%;
  - l'Italia tasserà quale Stato di residenza, eliminando la doppia imposizione attraverso il riconoscimento del credito per le imposte pagate in Svizzera;

- eventuali questioni controverse relative alla sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dello status di attuale frontaliere, nonché casi di condotte abusive, fino alla data di entrata in vigore dell'accordo potranno essere discusse tra le autorità fiscali italiana e svizzera assicurando, ove opportuno, il coinvolgimento dell'Associazione Comuni Italiani di Frontiera e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Memorandum d'intesa;
- è prevista una disposizione che consente consultazioni periodiche in relazione al potenziale ulteriore sviluppo dello strumento del lavoro agile, per verificare la necessità di adeguare le disposizioni dell'accordo;

la conclusione del nuovo accordo costituisce un equilibrato sviluppo della disciplina fiscale relativa ai lavoratori frontalieri nel quadro delle relazioni bilaterali italo-svizzere, con particolare riferimento a:

- l'introduzione di una clausola di salvaguardia di tutte situazioni lavorative e personali degli attuali lavoratori frontalieri, inclusi coloro che inizieranno a lavorare come frontaliere fino alla data di entrata in vigore dell'accordo;
- l'eliminazione, per gli attuali e per i nuovi lavoratori frontalieri, di ogni discriminazione basata sui differenti moltiplicatori comunali applicati all'imposizione sul reddito (con l'entrata in vigore dell'accordo si applicherà a tutti i frontalieri la media dei moltiplicatori applicati dai comuni del Cantone).
- il contestuale impegno del Governo italiano a garantire:
  - ai nuovi frontalieri un significativo alleggerimento del carico impositivo;
  - agli enti locali di frontiera le risorse attualmente disponibili derivanti dal versamento dei ristorni da parte dei Cantoni svizzeri, attraverso trasferimenti statali che compensino integralmente il progressivo azzeramento dei ristorni stessi previsto dall'Accordo, nonché il finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale a valere sulle eventuali maggiori entrate nette derivanti dall'applicazione dell'Accordo e del presente Memorandum d'intesa;
  - l'avvio di un tavolo di confronto per discutere le proposte per uno Statuto delle lavoratrici e dei lavoratori frontalieri, nonché la previsione di un incontro annuale di monitoraggio dell'applicazione dell'Accordo e di confronto sui progetti di sviluppo economico e sociale dei Comuni di frontiera.

Come esito di un costruttivo e positivo confronto, al quale hanno partecipato anche le organizzazioni sindacali UNIA e OCST, concordano quanto segue:

1. Il Governo riconosce la specificità e il ruolo dei Comuni di frontiera e si impegna a garantire in via strutturale risorse finanziarie per i Comuni di frontiera attraverso


la previsione, nel disegno di legge di ratifica dell'Accordo, di trasferimenti dallo Stato fino al 50 per cento in parte corrente, assicurando che non vi siano riduzioni delle risorse attualmente disponibili derivanti dal versamento dei ristorni da parte dei Cantoni in applicazione dell'Accordo del 1974 e pari, per l'anno 2019, a 94.837.042 franchi svizzeri (88.996.612,10 euro) per 64.679 frontalieri, nonché il finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei Comuni di frontiera a valere sulle eventuali maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'Accordo, al netto delle esigenze di finanziamento dei trasferimenti compensativi dei ristorni e delle misure di carattere fiscale e previdenziale a favore dei lavoratori frontalieri di cui al presente Memorandum d'intesa.

2. Il Governo si impegna a introdurre, nel disegno di legge di ratifica dell'Accordo, meccanismi finalizzati ad alleggerire il carico impositivo dei lavoratori frontalieri, prevedendo:
  - l'innalzamento della franchigia applicabile al reddito di lavoro dipendente di tutti i lavoratori frontalieri che prestano la propria attività lavorativa nei Paesi confinanti o limitrofi, portandola a 10.000 euro annui;
  - la non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli Enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro;
  - una nuova disposizione in materia di deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri.
3. Il Governo si adopererà affinché sia assicurata la parità di trattamento dei dipendenti in lavoro agile nei confronti dei lavoratori che svolgono attività esclusivamente all'interno dell'azienda;
4. Al fine di avvicinare il sistema delle tutele in caso di perdita del lavoro dei lavoratori frontalieri rispetto a quelle previste per coloro che lavorano in Italia il Governo si impegna a prevedere, quanto all'indennità di disoccupazione, un innalzamento dell'importo mensile della NASPI per i primi tre o cinque mesi, a seconda dell'anzianità contributiva del lavoratore frontaliere, tenuto conto della retribuzione effettivamente percepita nel corso dell'ultima attività lavorativa.
5. Il Governo, le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Memorandum d'intesa e l'Associazione Comuni Italiani di Frontiera convengono di istituire entro il primo quadrimestre del 2021 un tavolo interministeriale di confronto coordinato dal Governo per discutere le proposte in materia di sicurezza sociale, mercato del lavoro e dialogo sociale, cooperazione transnazionale per la definizione di uno Statuto dei lavoratori frontalieri.

6. Il Governo si impegna a convocare annualmente un incontro con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Memorandum d'intesa e l'Associazione Comuni Italiani di Frontiera per il monitoraggio della corretta applicazione dell'Accordo e delle misure previste dal presente Memorandum d'intesa e per promuovere un confronto sui progetti di sviluppo economico e sociale dei Comuni di frontiera.

Roma, 23 dicembre 2020


Sen. Antonio Misiani  
Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze




Giuseppe Augurusa  
CGIL



Mirko Dolzadelli  
CISL



Pancrazio Raimondo  
UIL Frontalieri



Massimo Mastromarino  
Associazione Comuni Italiani di Frontiera

